



Regione Veneto
Città metropolitana di Venezia
Comune di San Michele al Tagliamento

P.P.

VARIANTE al Piano Particolareggiato
dell'Arenile



Relazione Tecnica Variante n. 1

Progettisti

urb. Francesco Finotto
arch. Valter Granzotto

Il Sindaco

Flavio Maurutto

Servizio Urbanistica ed Edilizia privata

dott.ssa Tamara Plozzer

Adottato

Approvato



PROTECO engineering s.r.l. - Via Cesare Battisti
n.39 | 30027 San Dona' di Piave (VE) |
Cod. Fisc. e Part. IVA 03952490278 | tel 0421-
54589 | fax 0421 54532 | mail:
protecoeng@protecoeng.com |
Pec:protecoengineering srl@legalmail.it

Marzo 2023

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Piano Particolareggiato dell'Arenile

Variante n. 1 alle Norme Tecniche di Attuazione

Relazione Tecnica Variante puntuale alle NTA Confronto NTA Vigenti e di Variante

Sommario

Variante n. 1 - Modifiche all'art. 3	5
Variante n. 2 - Modifiche all'art. 4	8
Variante n. 3 - Modifiche all'art. 8	8
Variante n. 4 – Modifiche all'art. 9	8
Variante n. 5 – Modifiche all'art. 10	9
Variante n. 6 – Modifiche all'art. 12	9
Variante n. 7 – Modifiche all'art. 14	9
Variante n. 8 – Modifiche all'art. 15	9
Variante n. 9 – Modifiche all'art. 17	9
Variante n. 10 – Modifiche all'art. 19	10
Variante n. 11 – Modifiche all'Allegato tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA	10

Relazione tecnica

La presente variante puntuale alle NTA del Piano Particolareggiato dell'Arenile ha lo scopo di allineare le stesse con alcune disposizioni sovraordinate e rendere maggiormente flessibile la gestione dello stesso in relazione alle dinamiche che interessano l'arenile sia dal punto di vista dei fenomeni di erosione /ripascimento, sia dal punto di vista della possibile rimodulazione delle aree concessionate e/o concessionabili. Sono stati corretti alcuni errori materiali in relazione al dimensionamento minimo dei servizi per le aree libere, adeguandoli agli standard definiti dall'allegato S/1 alla LR 33/2002.

Vediamo di seguito le principali modifiche alle NTA.

1. **Variante n. 1:** Modifiche all'art. 3 - *Contenuti e campo di applicazione del Piano Particolareggiato.*

Le modifiche proposte allineano le disposizioni relative alle strutture mobili con quelle del Glossario dell'edilizia libera di cui al Dm 2 marzo 2018, relativamente ai tempi di permanenza (da 90 a 180 giorni) fatte salve le eventuali autorizzazioni paesaggistiche e l'eventuale aggiornamento del titolo concessorio.

Per semplificare le procedure relative all'installazione delle strutture stagionali mobili, ai fini dell'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, compresa l'autorizzazione paesaggistica, tenendo conto delle dinamiche di erosione/ripascimento, si è distinto tra la parte delle strutture destinata al periodico smontaggio, e i punti di ancoraggio delle medesime che in funzione delle dinamiche di erosione e delle mareggiate potranno essere localizzati entro specifici limiti di inviluppo individuati in una apposita planimetria di progetto.

2. **Variante n. 2:** Modifiche all'art. 4 - *Definizioni.*

Si è integrata la definizione di Strutture di facile rimozione o reversibili con quella contenuta nella circolare n. 120 del 24/05/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dove le opere di "facile rimozione" sono precisamente individuate e contraddistinte dalle lettere C, D, F e G.

3. **Variante n. 3:** Modifiche all'art.8 – *Zonizzazione.*

Si stralcia un disposto che prevedeva la possibilità di introdurre suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere l'obbligo per i concessionari di provvedere ai servizi di uso comune (servizio di salvataggio, pulizia della spiaggia, ecc.) per una fascia di ml 50 oltre le aree concessionate. L'introduzione di tale obbligo resta confermato per le concessioni rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione della Variante al PPA, mentre per le concessioni in essere potrà essere concordato con i concessionari, non prevedendo gli allegati alla LR 33/2002 la possibilità di inserire suppletivamente prescrizioni alle concessioni in essere. Inoltre si precisa che il divieto di applicazione degli art. 6 e 7 della LR 14/2009 vale per le strutture di difficile rimozione, considerata la fragilità dell'arenile e del suo rilevante valore paesaggistico e ambientale ed è fatta salva la possibilità di realizzare tali interventi utilizzando strutture di facile rimozione o reversibili.

4. **Variante n. 4:** Modifiche all'art.9 – *Fasce funzionali parallele al mare*

Le modifiche alle disposizioni relative alle fasce funzionali sono finalizzate a consentire una gestione flessibile delle stesse in relazione agli effetti sempre più impattanti della dinamica di erosione/ripascimento che interessa la linea della battigia, con una progressiva riduzione dell'ampiezza dell'arenile nel settore di Bibione est. Per questa finalità si precisa che la localizzazione degli "spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative" è indicativa e potrà essere meglio precisata in sede di rilascio o variazione della concessione demaniale, ed il loro numero potrà essere ridotto, non ampliato, con possibilità in tal caso di utilizzare tali spazi per il soggiorno all'ombra. Si precisa inoltre che nella fascia funzionale dei servizi alla spiaggia l'eventuale installazione di tende da ombra per bagnanti comprende anche gli ombrelloni e i gazebo.

Infine si precisa che, al fine di garantire la gestione flessibile delle fasce funzionali e per documentate ragioni derivanti dalla dinamica di evoluzione della linea di battigia, come certificata dal prescritto monitoraggio, è ammesso, in presenza di fenomeni di erosione, recuperare la superficie della fascia funzionale “soggiorno all’ombra” nell’ambito della superficie in concessione, nel rispetto degli standard dei servizi prescritti. Al contrario, in presenza del fenomeno del ripascimento naturale è ammesso estendere la superficie della fascia funzionale “soggiorno all’ombra” nell’ambito della superficie in concessione, nel rispetto della fascia minima di arenile di libero transito (min. ml. 5) e degli standard dei servizi prescritti.

5. **Variante n. 5:** Modifiche all’art.10 – *Aree a verde attrezzato*

Si precisa che tra gli interventi ammessi è compreso l’eventuale ripristino delle sponde, soggette a dinamica di erosione, nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle aree.

6. **Variante n. 6:** Modifiche all’art.12 – *Percorsi*

La norma vigente prevede che gli eventuali percorsi entro le aree definite con la destinazione urbanistica “area degli habitat naturali dei litorali marini” siano realizzati privilegiando varchi e tracce già presenti, in modo da presentare il minor impatto possibile nei confronti delle dune e della vegetazione naturale in conformità alle indicazioni riportate nell’Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l’ambito del PPA. A tale disposto si precisa che si possono realizzare anche utilizzando pedane in legno o tappeti avvolgibili.

7. **Variante n. 7:** Modifiche all’art.14 – *Chioschi*

La modifica normativa consente di considerare una superficie esterna ai chioschi-bar fino a mq 250, comprensiva dei 42 mq massimi coperti da ciascun chiosco medesimo, copribili mediante installazione di tendaggi orizzontali, pergotende, sun Room e dehors mobili di altezza totale inferiore a ml. 5.00. Si precisa inoltre che sia il magazzino a servizio del chiosco, comprensivo di eventuali spogliatoi, di dimensione massima di mq 25,00 e altezza massima di ml. 2,70, sia i servizi igienici per i clienti e il personale possono essere localizzati nelle immediate adiacenze. Tali precisazioni trovano il loro presupposto nelle direttive fornite nell’Allegato S/1 della LR 33/2002 che al punto 8) lettera c) prescrive che “le dimensioni massime dei chioschi-bar sono di ml. 7,50 x 5,50 con un massimo di mq. coperti 42, per un totale complessivo minimo di 90 mq, e altezza inferiore a ml. 5,00”. Si è ritenuto che, ferma restando la superficie coperta di 42 mq massimi, e considerato il ridotto numero di chioschi presenti in arenile (23 esistenti e 5 previsti dal PPA, con un rapporto medio di 3.864 utenti) il minimo della superficie di pertinenza può essere ridefinito in 250 mq.

8. **Variante n. 8:** Modifiche all’art.15 – *Standard dei servizi*

Le modifiche sono necessarie per correggere un errore materiale relativo agli standard di servizi relativi alle aree libere, allineandoli a quelli prescritti dalle Direttive particolari sugli standard dei servizi dell’Allegato S/1 alla LR 33/2002. Considerando 16 mq di superficie per ombrellone si ottiene uno standard minimo di 1 WC e una cabina ogni 3200 mq e 1 doccia a quattro getti ogni 2500 mq.

9. **Variante n. 9:** Modifiche all’art.17 – *Disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive*

Le modifiche introdotte si limitano a precisare che sono ammesse dimensioni diverse da quelle prescritte non solo per le cabine destinate ai portatori di handicap ma anche per quelle destinate al servizio di nursery e che l’altezza massima per le cabine destinate a ufficio magazzino e refettorio è fissata in ml 2,70, in conformità alle disposizioni igienico sanitarie del regolamento edilizio.

10. **Variante n. 10:** Modifiche all’art.19 – *Monitoraggio*

La modifica si limita a precisare che il monitoraggio relativo alla linea della battigia potrà essere effettuato, oltre che durante la stagione invernale, anche alla fine del ripascimento e fatte salve circostanze particolari determinate da mareggiate fuori stagione.

11. **Variante n. 11:** Modifiche all'Allegato tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA
Si precisa che lo schema illustrativo relativo ai chioschi ha carattere indicativo e non prescrittivo.

Varianti puntuali alle NTA

Variante n. 1 - Modifiche all'art. 3

1. All'art. 3 - *Contenuti e campo di applicazione del Piano Particolareggiato*, comma 5, il termine di “90 giorni” è sostituito con: “180 giorni”.

2. Alla fine del medesimo periodo del comma 5 si aggiunge il seguente disposto: “*fatte salve le eventuali autorizzazioni paesaggistiche e l'eventuale aggiornamento del titolo concessorio*”.

3. All'art. 3 si aggiunge il seguente ultimo comma:

“7. *Ai fini dell'acquisizione dei necessari titoli abilitativi si potrà distinguere tra le strutture stagionali mobili, destinate al periodico smontaggio e rimontaggio, e i punti di ancoraggio delle medesime che in funzione delle dinamiche di erosione e delle mareggiate potranno essere localizzati entro specifici limiti di inviluppo individuati in una apposita planimetria di progetto.*”

Variante n. 2 - Modifiche all'art. 4

1. All'art. 4 – *Definizioni*, comma 1, decimo alinea - Strutture di facile rimozione o reversibili - dopo il primo periodo è inserito il seguente disposto: “*Sono ammesse strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.*”

Variante n. 3 - Modifiche all'art. 8

1. All'art. 8, - *Zonizzazione*, comma 8, dopo: “*Tale prescrizione*” si stralcia il seguente inciso: “*sarà introdotta suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore della presente Variante al PPA mentre.*”

2. Al comma 10 si aggiunge il seguente disposto; “*fatta salva la possibilità di realizzare tali interventi utilizzando strutture di facile rimozione o reversibili*”.

3. Al comma 12, lettera b) alla fine del periodo, il termine di “6 mesi” è sostituito con “12 mesi”.

Variante n. 4 – Modifiche all'art. 9

1. All'art. 9 – *Fasce funzionali parallele al mare*, al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente disposto: “*La loro localizzazione negli elaborati grafici di progetto è indicativa e potrà essere meglio precisata in sede di rilascio o variazione della concessione demaniale.*”

2. Alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: “*È ammessa la possibilità di ridurre il numero degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative; in tal caso l'area degli spazi soppressi non potrà essere oggetto di una nuova concessione finalizzata alle attività di noleggio di piccoli natanti e potrà essere utilizzata per il soggiorno all'ombra.*”

3. Al comma 6, quarto alinea, dopo “*tende da ombra per bagnanti*” si aggiunge il seguente disposto: “*(ombrelloni, gazebi, ecc.)*.”

4. Il comma 10 è sostituito dal seguente: “*Al fine di garantire la gestione flessibile delle fasce funzionali, e per documentate ragioni derivanti dalla dinamica di evoluzione della linea di battigia, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, in sede attuativa è ammesso:*

- *nelle aree soggette al fenomeno dell'erosione: recuperare la superficie della fascia funzionale “soggiorno all'ombra” nell'area più prossima alla zona in cui si è verificata l'erosione nell'ambito della superficie in concessione, nel rispetto degli standard dei servizi prescritti dall'art. 15;*

- *nelle aree soggette al fenomeno del ripascimento naturale: estendere la superficie della fascia funzionale “soggiorno all’ombra” nell’ambito della superficie in concessione, nel rispetto della fascia minima di arenile di libero transito (min. ml. 5) e degli standard dei servizi prescritti dall’art. 15.”*

Variante n. 5 – Modifiche all’art. 10

1. All’Art. 10 – *Aree a verde attrezzato*, primo comma, alla fine del periodo, dopo: “... di percorsi vita,” si aggiunge il seguente inciso: “*l’eventuale ripristino delle sponde,*”

Variante n. 6 – Modifiche all’art. 12

1. All’art. 12 – *Percorsi*, alla fine del comma 3 si aggiunge il seguente periodo: “*anche utilizzando pedane in legno o tappeti avvolgibili.*”

Variante n. 7 – Modifiche all’art. 14

1. All’art. 14 – *Chioschi*, alla fine del comma 1 si stralcia il seguente inciso: “*per un totale complessivo minimo di 90 mq.*” e si aggiunge il seguente disposto: “*La superficie complessiva del chiosco – bar comprende la zona vendita e per la preparazione cibi, nonché i magazzini e i vani tecnici per gli eventuali impianti di climatizzazione.*”

2. Il secondo comma è sostituito dal seguente: “*2. Il magazzino a servizio del chiosco, comprensivo di eventuali spogliatoi, di dimensione massima di mq 25,00 e altezza massima di ml. 2,70 e i servizi igienici per i clienti e il personale possono essere localizzati nelle immediate adiacenze e le loro superfici sono aggiuntive a quelle indicate nel comma precedente.*”

3. Il comma quarto è sostituito dal seguente: “*4. La superficie esterna potrà essere coperta mediante installazione di tendaggi, orizzontali, pergotende, sun Room e dehors mobili fino ad un massimo di 250 mq comprensivi della superficie coperta del chiosco medesimo e altezza totale inferiore a ml. 5.00.*”

Variante n. 8 – Modifiche all’art. 15

1. All’Art. 15 – *Standard dei servizi*, primo comma, secondo alinea, dopo: “... *1 doccia*” si aggiunge: “... *a quattro getti*”.

2. Al secondo comma, primo alinea, l’inciso: “... *1 WC ogni 1600 mq.*” è sostituito dal seguente: “... *1 WC ogni 3200 mq*”.

3. Al secondo comma, secondo alinea, l’inciso: “... *1 doccia ogni 1200 mq.*” è sostituito dal seguente: “... *1 doccia a quattro getti ogni 2500 mq*”

4. Al secondo comma, terzo alinea, l’inciso: “... *1 cabina ogni 1600 mq.*” è sostituito dal seguente: “... *1 cabina ogni 3200 mq*”

Variante n. 9 – Modifiche all’art. 17

1. All’Art. 17 - *Disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive*, comma 4 si aggiunge il seguente inciso: “... *e nursery.*”

2. Al comma 5, dopo: “... *Le strutture destinate ad ufficio magazzino*” si aggiunge: “... *e refettorio*”

3. Al comma 5, l’altezza massima di ml: “... *2,50*” è sostituita con: “... *2,70*”.

Variante n. 10 – Modifiche all’art. 19

1. All’art. 19 – *Monitoraggio*, alla fine del comma 1 si aggiunge il seguente disposto: “... o alla fine del ripascimento e fatte salve circostanze particolari determinate da mareggiate fuori stagione.”

Variante n. 11 – Modifiche all’Allegato tipologico dei manufatti ammessi entro l’ambito del PPA

1. Nelle disposizioni prescrittive relative alle tipologie di manufatti compresi nell’*Allegato tipologico dei manufatti ammessi entro l’ambito del PPA* si stralcia la seguente struttura: “... chioschi”.

2. Si stralcia il corrispondente asterico nello schema illustrativo allegato.

CONFRONTO	
Testo vigente	Testo variante n. 1
<p>Art. 3 Contenuti e campo di applicazione del Piano Particolareggiato</p> <p>...</p> <p>5. Gli interventi relativi a strutture mobili dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni, rientrano tra gli interventi di edilizia libera, così come definiti dal glossario dell'edilizia libera contenuto nel Dm 2 marzo 2018, pertanto le corrispondenti <i>opere contingenti temporanee</i> necessitano di una comunicazione di avvio dei lavori per essere installate.</p> <p>6. Gli interventi relativi alle strutture mobili diverse da quelli definiti al comma precedente e che non rientrano tra gli interventi di edilizia libera, così come definiti dal glossario dell'edilizia libera contenuto nel Dm 2 marzo 2018, potranno essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività o permesso di costruire se di primo impianto all'esterno dei limiti di inviluppo delle isole di servizio.</p> <p>...</p>	<p>Art. 3 Contenuti e campo di applicazione del Piano Particolareggiato</p> <p>...</p> <p>5. Gli interventi relativi a strutture mobili dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque entro un termine non superiore a 180 giorni, rientrano tra gli interventi di edilizia libera, così come definiti dal glossario dell'edilizia libera contenuto nel Dm 2 marzo 2018, pertanto le corrispondenti <i>opere contingenti temporanee</i> necessitano di una comunicazione di avvio dei lavori per essere installate, fatte salve le eventuali autorizzazioni paesaggistiche e l'eventuale aggiornamento del titolo concessorio.</p> <p>6. Gli interventi relativi alle strutture mobili diverse da quelli definiti al comma precedente e che non rientrano tra gli interventi di edilizia libera, così come definiti dal glossario dell'edilizia libera contenuto nel Dm 2 marzo 2018, potranno essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività o permesso di costruire se di primo impianto all'esterno dei limiti di inviluppo delle isole di servizio.</p> <p>7. Ai fini dell'acquisizione dei necessari titoli abilitativi si potrà distinguere tra le strutture stagionali mobili, destinate al periodico smontaggio e rimontaggio, e i punti di ancoraggio delle medesime che in funzione delle dinamiche di erosione e delle mareggiate potranno essere localizzati entro specifici limiti di inviluppo individuati in una apposita planimetria di progetto.</p> <p>...</p>

Art. 4 Definizioni

1. Si riportano di seguito le principali definizioni ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA):

- ...
- Strutture di facile rimozione o reversibili: manufatti realizzati con il montaggio di parti elementari costituiti da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate ed esclusivamente con materiali ecocompatibili. Al termine del periodo di concessione ogni struttura dovrà essere rimossa lasciando libera la spiaggia.
- ...

Art. 4 Definizioni

1. Si riportano di seguito le principali definizioni ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA):

- ...
- Strutture di facile rimozione o reversibili: manufatti realizzati con il montaggio di parti elementari costituiti da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate ed esclusivamente con materiali ecocompatibili. *Sono ammesse strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.* Al termine del periodo di concessione ogni struttura dovrà essere rimossa lasciando libera la spiaggia.
- ...

Art. 8 Zonizzazione

...

7. I servizi di uso comune, di salvataggio e di primo soccorso nonché la realizzazione e la manutenzione delle opere eventualmente previste dalla presente Variante al PPA entro le aree libere intercluse tra concessioni ovvero non oltre una fascia di ml 50 negli altri casi (osservazione 10.2.1 e 17.1) dovranno essere garantite dai concessionari delle aree poste a contatto.

8. Tale prescrizione sarà introdotta suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore della presente Variante al PPA mentre sarà inclusa nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del presente Piano.

9. Le aree libere in cui è consentito l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione di cui all'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016, art. 4 secondo punto, ai sensi dell'art. 18 bis della LR 60/1993 sono localizzate nei settori di Bibione Est, a est di Via del mare, e Bibione Pineda, a ovest delle aree concessionabili, (osservazione 25.2).

10. Entro l'ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile sono ammesse solo strutture di facile rimozione o reversibili e strutture mobili, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli. In considerazione della fragilità dell'arenile e del suo rilevante valore paesaggistico e ambientale non sono ammesse strutture di difficile rimozione, pertanto per queste strutture qualora esistenti non trovano applicazione gli interventi previsti dagli art. 6 e 7 della LR 4 aprile 2019 n. 14, in conformità a quanto previsto dal comma 4, lettera b) dell'art. 3 della medesima legge (osservazione 25.1).

11. ...

12. Entro l'ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile sono sempre ammesse le seguenti opere:

- a) opere provvisorie aventi la finalità della conservazione degli arenili e la protezione dei manufatti durante i periodi in cui le spiagge non sono utilizzate;
- b) depositi temporanei di materiale spiaggiato, purché adeguatamente vagliato e delimitato in modo da evitarne la

Art. 8 Zonizzazione

...

7. I servizi di uso comune, di salvataggio e di primo soccorso nonché la realizzazione e la manutenzione delle opere eventualmente previste dalla presente Variante al PPA entro le aree libere intercluse tra concessioni ovvero non oltre una fascia di ml 50 negli altri casi (osservazione 10.2.1 e 17.1) dovranno essere garantite dai concessionari delle aree poste a contatto.

8. Tale prescrizione ~~sarà introdotta suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore della presente Variante al PPA mentre~~ sarà inclusa nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del presente Piano.

9. Le aree libere in cui è consentito l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione di cui all'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016, art. 4 secondo punto, ai sensi dell'art. 18 bis della LR 60/1993 sono localizzate nei settori di Bibione Est, a est di Via del mare, e Bibione Pineda, a ovest delle aree concessionabili, (osservazione 25.2).

10. Entro l'ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile sono ammesse solo strutture di facile rimozione o reversibili e strutture mobili, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli. In considerazione della fragilità dell'arenile e del suo rilevante valore paesaggistico e ambientale non sono ammesse strutture di difficile rimozione, pertanto per queste strutture qualora esistenti non trovano applicazione gli interventi previsti dagli art. 6 e 7 della LR 4 aprile 2019 n. 14, in conformità a quanto previsto dal comma 4, lettera b) dell'art. 3 della medesima legge (osservazione 25.1), **fatta salva la possibilità di realizzare tali interventi utilizzando strutture di facile rimozione o reversibili.**

11. ...

12. Entro l'ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile sono sempre ammesse le seguenti opere:

- d) opere provvisorie aventi la finalità della conservazione degli arenili e la protezione dei manufatti durante i periodi in cui le spiagge non sono utilizzate;

dispersione. I depositi dovranno rimanere per il tempo strettamente necessario in relazione alla loro gestione, per un tempo non superiore a 6 mesi;

c) interventi e opere aventi la finalità di conservazione, tutela, stabilizzazione e ripristino dell'arenile.

e) depositi temporanei di materiale spiaggiato, purché adeguatamente vagliato e delimitato in modo da evitarne la dispersione. I depositi dovranno rimanere per il tempo strettamente necessario in relazione alla loro gestione, per un tempo non superiore a ~~6~~ 12 mesi;

f) interventi e opere aventi la finalità di conservazione, tutela, stabilizzazione e ripristino dell'arenile.

Art. 9 Fasce funzionali parallele al mare

1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 1 sono individuate le seguenti fasce funzionali in conformità al comma 8, lettera a) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33:

- *Arenile di libero transito;*
- *Soggiorno all'ombra;*
- *Servizi di spiaggia.*

2. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 1 in prossimità dell'Arenile di libero transito, sono individuati altresì degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative in conformità alle disposizioni di cui al successivo Art. 17. Le strutture mobili localizzate entro tali spazi attrezzati non potranno avere altezza superiore a m. 1,00 e dovranno essere collocate ortogonalmente alla battigia, al fine di non intralciare la vista del mare. In relazione alla dinamica della linea della battigia e al fenomeno dell'erosione, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, tali *spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative* potranno subire delle rimodulazioni interessando la fascia funzionale di soggiorno all'ombra.

...

6. La fascia funzionale dei servizi alla spiaggia è destinata ad ospitare le seguenti attrezzature di servizio ed infrastrutture:

- *cabine spogliatoio;*
- *deposito per sedie, ombrelloni, ed altri arredi mobili da spiaggia, compreso l'ufficio del gestore e le eventuali tende;*
- *servizi igienici;*
- *tende da ombra per bagnanti collocate in aggiunta agli ombrelloni (nell'area di spiaggia compresa tra due blocchi consecutivi di cabine spogliatoio);*

...

10. Al fine di garantire la gestione flessibile delle fasce funzionali, in sede attuativa è ammessa la traslazione delle fasce funzionali per documentate ragioni derivanti dalla dinamica di evoluzione della linea di battigia, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, nonché la sovrapposizione

Art. 9 Fasce funzionali parallele al mare

1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 1 sono individuate le seguenti fasce funzionali in conformità al comma 8, lettera a) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33:

- *Arenile di libero transito;*
- *Soggiorno all'ombra;*
- *Servizi di spiaggia.*

2. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 1 in prossimità dell'Arenile di libero transito, sono individuati altresì degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative in conformità alle disposizioni di cui al successivo Art. 17. **La loro localizzazione negli elaborati grafici di progetto è indicativa e potrà essere meglio precisata in sede di rilascio o variazione della concessione demaniale.** Le strutture mobili localizzate entro tali spazi attrezzati non potranno avere altezza superiore a m. 1,00 e dovranno essere collocate ortogonalmente alla battigia, al fine di non intralciare la vista del mare. In relazione alla dinamica della linea della battigia e al fenomeno dell'erosione, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, tali *spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative* potranno subire delle rimodulazioni interessando la fascia funzionale di soggiorno all'ombra. **È ammessa la possibilità di ridurre il numero degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative; in tal caso l'area degli spazi soppressi non potrà essere oggetto di una nuova concessione finalizzata alle attività di noleggio di piccoli natanti e potrà essere utilizzata per il soggiorno all'ombra.**

...

6. La fascia funzionale dei servizi alla spiaggia è destinata ad ospitare le seguenti attrezzature di servizio ed infrastrutture:

- *cabine spogliatoio;*
- *deposito per sedie, ombrelloni, ed altri arredi mobili da spiaggia, compreso l'ufficio del gestore e le eventuali tende;*
- *servizi igienici;*
- *tende da ombra per bagnanti (ombrelloni, gazebi, ecc.), collocate in aggiunta agli*

della fascia di soggiorno all'ombra e della fascia di servizi di spiaggia fino ad un massimo del 50% della loro profondità finalizzata ad una gestione integrata dei servizi e del soggiorno all'ombra. Nella fascia di sovrapposizione è ammessa la localizzazione di sole strutture mobili, come definite dal precedente Art. 4.

ombrelloni (nell'area di spiaggia compresa tra due blocchi consecutivi di cabine spogliatoio);

...

10. Al fine di garantire la gestione flessibile delle fasce funzionali, e per documentate ragioni derivanti dalla dinamica di evoluzione della linea di battigia, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, in sede attuativa è ammessa: ~~la traslazione delle fasce funzionali per documentate ragioni derivanti dalla dinamica di evoluzione della linea di battigia, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, nonché la sovrapposizione della fascia di soggiorno all'ombra e della fascia di servizi di spiaggia fino ad un massimo del 50% della loro profondità finalizzata ad una gestione integrata dei servizi e del soggiorno all'ombra. Nella fascia di sovrapposizione è ammessa la localizzazione di sole strutture mobili, come definite dal precedente Art. 4~~

- nelle aree soggette al fenomeno dell'erosione: *recuperare* la superficie della fascia funzionale "soggiorno all'ombra" nell'area più prossima alla zona in cui si è verificata l'erosione nell'ambito della superficie in concessione, nel rispetto degli standard dei servizi prescritti dal successivo Art. 15;
- nelle aree soggette al fenomeno del ripascimento naturale: *estendere* la superficie della fascia funzionale "soggiorno all'ombra" nell'ambito della superficie in concessione, nel rispetto della fascia minima di arenile di libero transito (min. ml. 5) e degli standard dei servizi prescritti dal successivo Art. 15.

<p>Art. 10 Aree a verde attrezzato</p> <p>1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1 sono individuate le aree a verde attrezzato in cui è ammessa la realizzazione di spazi attrezzati per la sosta e il pic-nic, con tavoli e panchine in legno, l'installazione di attrezzature per il gioco e lo svago, la realizzazione di percorsi vita, nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle aree.</p>	<p>Art. 10 Aree a verde attrezzato</p> <p>1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1 sono individuate le aree a verde attrezzato in cui è ammessa la realizzazione di spazi attrezzati per la sosta e il pic-nic, con tavoli e panchine in legno, l'installazione di attrezzature per il gioco e lo svago, la realizzazione di percorsi vita, l'eventuale ripristino delle sponde, nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle aree.</p>
<p>Art. 12 Percorsi</p> <p>1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1 sono individuati i percorsi in arenile, distinti nelle seguenti tipologie:</p> <p>...</p> <p>3. Nelle aree individuate come "area degli habitat naturali dei litorali marini" i percorsi saranno realizzati privilegiando varchi e tracce già presenti, in modo da presentare il minor impatto possibile nei confronti delle dune e della vegetazione naturale in conformità alle indicazioni riportate nell'Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA.</p>	<p>Art. 12 Percorsi</p> <p>1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1 sono individuati i percorsi in arenile, distinti nelle seguenti tipologie:</p> <p>...</p> <p>3. Nelle aree individuate come "area degli habitat naturali dei litorali marini" i percorsi saranno realizzati privilegiando varchi e tracce già presenti, in modo da presentare il minor impatto possibile nei confronti delle dune e della vegetazione naturale in conformità alle indicazioni riportate nell'Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA, anche utilizzando pedane in legno o tappeti avvolgibili.</p>

Art. 14 Chioschi

1. Il numero dei chioschi collocabili nella fascia dei servizi data in concessione non può superare quello ottenuto dal rapporto tra la lunghezza della citata fascia in metri lineari e la distanza di 120 ml. I chioschi devono essere previsti alla distanza reciproca minima indicata negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1; le dimensioni massime dei chioschi-bar sono di ml. 7,50 x 5.50 con un massimo di mq. coperti 42,00, per un totale complessivo minimo di 90 mq. e altezza totale inferiore a ml. 5.00.

2. I chioschi – bar devono avere la zona vendita e per la preparazione cibi, nonché magazzini e servizi igienici per il personale.

3. I materiali impiegati per la costruzione o ristrutturazione dei chioschi-bar dovranno essere conformi a quanto previsto dal successivo Art. 17 e dall'Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA.

4. La superficie esterna potrà essere coperta mediante installazione per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare di tendaggi, orizzontali, pergotende, sun Room e dehors mobili non computabili ai fini della superficie coperta fino ad un massimo di 90 mq, oltre sono computati per la parte eccedente (osservazione 17.4).

...

Art. 14 Chioschi

1. Il numero dei chioschi collocabili nella fascia dei servizi data in concessione non può superare quello ottenuto dal rapporto tra la lunghezza della citata fascia in metri lineari e la distanza di 120 ml. I chioschi devono essere previsti alla distanza reciproca minima indicata negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1; le dimensioni massime dei chioschi-bar sono di ml. 7,50 x 5.50 con un massimo di mq. coperti 42,00, ~~per un totale complessivo minimo di 90 mq.~~ e altezza totale inferiore a ml. 5.00. **La superficie complessiva del chiosco – bar comprende la zona vendita e per la preparazione cibi, nonché i magazzini e i vani tecnici per gli eventuali impianti di climatizzazione.**

2. ~~I chioschi – bar devono avere la zona vendita e per la preparazione cibi, nonché magazzini e servizi igienici per il personale. Il magazzino a servizio del chiosco, comprensivo di eventuali spogliatoi, di dimensione massima di mq 25,00 e altezza massima di ml. 2,70 e i servizi igienici per i clienti e il personale possono essere localizzati nelle immediate adiacenze e le loro superfici sono aggiuntive a quelle indicate nel comma precedente.~~

3. I materiali impiegati per la costruzione o ristrutturazione dei chioschi-bar dovranno essere conformi a quanto previsto dal successivo Art. 17 e dall'Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA.

4. La superficie esterna potrà essere coperta mediante installazione ~~per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare~~ di tendaggi, orizzontali, pergotende, sun Room e dehors mobili ~~non computabili ai fini della superficie coperta~~ fino ad un massimo di ~~90~~ 250 mq comprensivi della superficie coperta del chiosco medesimo e altezza totale inferiore a ml. 5.00; ~~oltre sono computati per la parte eccedente (osservazione 17.4).~~

...

<p>Art. 15 Standard dei servizi</p> <p>1. Gli standard minimi di offerta degli stabilimenti balneari sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 WC ogni 200 ombrelloni; - 1 doccia ogni 160 ombrelloni; - 1 cabina spogliatoio ogni 200 ombrelloni; <p>2. Il calcolo degli standard minimi di cui sopra dovrà essere esteso anche alle aree libere contigue assumendo i seguenti standard minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 WC ogni 1600 mq. - 1 doccia ogni 1200 mq. - 1 cabina ogni 1600 mq. <p>...</p>	<p>Art. 15 Standard dei servizi</p> <p>1. Gli standard minimi di offerta degli stabilimenti balneari sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 WC ogni 200 ombrelloni; - 1 doccia a quattro getti ogni 160 ombrelloni; - 1 cabina spogliatoio ogni 200 ombrelloni; <p>2. Il calcolo degli standard minimi di cui sopra dovrà essere esteso anche alle aree libere contigue assumendo i seguenti standard minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 WC ogni 1600 3200 mq. - 1 doccia a quattro getti ogni 1200 2500 mq. - 1 cabina ogni 1600 3200 mq. <p>...</p>
<p>Art. 17 Disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive</p> <p>...</p> <p>4. Le cabine per spogliatoio e per servizi igienici devono avere una dimensione massima ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50; sono ammesse dimensioni diverse per le strutture destinate ai portatori di handicap.</p> <p>5. Le strutture destinate ad ufficio magazzino possono avere dimensioni massime di ml. 5,00 x 5,00 e altezza massima di ml. 2,50 compatibilmente con il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti in materia.</p> <p>...</p>	<p>Art. 17 Disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive</p> <p>...</p> <p>4. Le cabine per spogliatoio e per servizi igienici devono avere una dimensione massima ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50; sono ammesse dimensioni diverse per le strutture destinate ai portatori di handicap e nursery.</p> <p>5. Le strutture destinate ad ufficio magazzino e refettorio possono avere dimensioni massime di ml. 5,00 x 5,00 e altezza massima di ml. 2,50 2,70 compatibilmente con il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti in materia.</p> <p>...</p>
<p>Art. 19 Monitoraggio</p> <p>1. È previsto il monitoraggio annuale della linea di battigia per garantire la gestione flessibile delle fasce funzionali di cui al precedente Art. 9, consentendo l'aggiornamento dinamico della fascia di libero transito, nonché il posizionamento sia degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative, sia la traslazione delle fasce funzionali nei limiti di cui al precedente Art. 9. Il monitoraggio di norma dovrà essere effettuato durante la stagione invernale.</p>	<p>Art. 19 Monitoraggio</p> <p>1. È previsto il monitoraggio annuale della linea di battigia per garantire la gestione flessibile delle fasce funzionali di cui al precedente Art. 9, consentendo l'aggiornamento dinamico della fascia di libero transito, nonché il posizionamento sia degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative, sia la traslazione delle fasce funzionali nei limiti di cui al precedente Art. 9. Il monitoraggio di norma dovrà essere effettuato durante la stagione invernale o alla fine del ripascimento e fatte salve circostanze particolari determinate da mareggiate fuori stagione.</p>
<p>Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA</p>	<p>Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA</p>

L'allegato tipologico ha valore prescrittivo per le seguenti tipologie di manufatti contrassegnati con un asterisco: chioschi, blocchi servizi, cabine spogliatoio, depositi, servizi igienici, uffici, nuclei attrezzati. Per gli altri manufatti l'allegato tipologico ha valore indicativo, poiché fornisce solo delle indicazioni utili alla loro localizzazione entro l'ambito del PPA. Resta inteso che se la proposta di installazione è conforme all'allegato, essendo quest'ultimo già valutato nel complesso del Piano dell'Arenile, anche dal punto di vista paesaggistico, non può che essere accolta. Proposte differenti devono essere valutate nel merito (osservazione 25.3).

L'allegato tipologico ha valore prescrittivo per le seguenti tipologie di manufatti contrassegnati con un asterisco: **chioschi**, blocchi servizi, cabine spogliatoio, depositi, servizi igienici, uffici, nuclei attrezzati. Per gli altri manufatti l'allegato tipologico ha valore indicativo, poiché fornisce solo delle indicazioni utili alla loro localizzazione entro l'ambito del PPA. Resta inteso che se la proposta di installazione è conforme all'allegato, essendo quest'ultimo già valutato nel complesso del Piano dell'Arenile, anche dal punto di vista paesaggistico, non può che essere accolta. Proposte differenti devono essere valutate nel merito (osservazione 25.3).